



CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE

INTERVENTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE E GIOVANILE

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

(Approvato dalla Giunta della Camera di Commercio di Udine con deliberazione n. 118 del 20 maggio 2009)

Articolo 1 - Finalità

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine (di seguito indicata come CCIAA di Udine), nel quadro degli interventi, sostenuti dall'Amministrazione regionale e finalizzati al finanziamento di azioni per la promozione dell'economia delle province e per la realizzazione di infrastrutture socio-economiche, ai sensi dell'art. 5, comma 76 della legge regionale 28 dicembre 2007, n.30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio-Legge strumentale 2008), ai sensi della delibera n. 5 della Giunta della CCIAA di Udine del 28 gennaio 2008 "Istituzione del Fondo per la Promozione dell'economia e per la realizzazione di infrastrutture socio-economiche", della delibera n.171 della Giunta della CCIAA di Udine del 17 novembre 2008 "Fondo per la promozione dell'economia L.R.30/2007 art.5 commi 76/26 febbraio 2009 "Fondo per la promozione dell'economia L.R.30/2007 art.5 commi 76/82 Aggiornamento Bilancio preventivo 2009", concede contributi per il sostegno dell'imprenditoria femminile e giovanile.

Il fondo destinato per tale finalità dalla Camera di Commercio di Udine è pari ad Euro 300.000,00.

Articolo 2 – Iniziative finanziabili

La CCIAA di Udine concede alle piccole e medie imprese femminili e giovanili, di seguito denominate PMI, con sede nel territorio della Provincia di Udine, di recente o prossimo avvio, agevolazioni in conto capitale per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, licenze software e l'acquisizione di consulenze per la creazione di un sito web rivolto al commercio elettronico.

E' ammissibile a contributo una sola domanda per ciascuna impresa.

La CCIAA di Udine, attraverso l'Azienda Speciale Ricerca & Formazione, organizzerà un percorso facoltativo di orientamento ed assistenza allo sviluppo dell'idea imprenditoriale, al fine della presentazione della domanda di contributo in oggetto. Gli incentivi verranno concessi riconoscendo una priorità ai soggetti che avranno partecipato al percorso di orientamento.

Gli incontri avranno una durata massima di 12 ore per ogni impresa o aspirante imprenditore e saranno realizzati dal 15 giugno 2009 al 30 luglio 2009.

Articolo 3 – Regime d'aiuto

1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza alle condizioni prescritte dal regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
2. Ai sensi dell'art.2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari, con l'eccezione del settore del trasporto su strada per cui l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi non può superare i 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Ai sensi dell'art.1 del regolamento (CE) 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato A del suddetto regolamento.

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

Sono soggetti finanziabili le piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, a gestione prevalentemente femminile o giovanile, aventi sede o almeno una unità locale operativa nel territorio della provincia di Udine, come identificate, quanto alla loro dimensione, dal regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'art.38, comma 3 della legge regionale 7/2000" approvato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005 n.0463/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'11 gennaio 2006, n.2.

Possono accedere al presente Bando le neo imprese o gli aspiranti imprenditori come di seguito definiti:

- le imprese iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA di Udine dal 01/07/2008;
- le imprese individuali in possesso del numero di Partita Iva, ancorchè non iscritte al Registro delle Imprese, a patto che risultino iscritte e attive entro due mesi dalla data della presentazione della domanda di contributo. La concessione dell'agevolazione all'impresa, in questi casi, è subordinata all'avvenuta iscrizione e denuncia di avvio attività al Registro delle imprese.

Le imprese comunque devono risultare attive e regolarmente autorizzate entro due mesi dalla data della presentazione della domanda di contributo.

Non possono accedere al presente Bando di contributo le imprese che hanno beneficiato del contributo con il precedente Bando approvato con delibera della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine n. 59 del 17 aprile 2008.

Per **imprenditoria femminile** si intende l'impresa individuale il cui titolare sia una donna, la società di persone e la società cooperativa costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, nonché la società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno 2/3 da donne.

Il requisito di partecipazione femminile deve sussistere alla data di presentazione della domanda e deve essere mantenuto per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data di concessione dell'agevolazione, pena la revoca dell'agevolazione medesima.

Per **imprenditoria giovanile** si intende l'impresa individuale gestita esclusivamente da giovani tra i 18 e i 30 anni, la società di persone e la società cooperativa costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani tra i 18 e i 30 anni, nonché la società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a giovani tra i 18 e i 30 anni e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno 2/3 da giovani tra i 18 e i 30 anni.

Il requisito relativo all'età deve sussistere alla data di presentazione della domanda.

Le imprese richiedenti devono inoltre risultare in regola con il pagamento del diritto annuale camerale al momento della concessione del contributo.

Inoltre le imprese non devono essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

Articolo 5 – Spese ammissibili e intensità d'aiuto

Sono ammissibili le spese per:

- a) l'acquisto di impianti;
- b) l'acquisto di macchinari e attrezzature;
- c) l'acquisto di licenze software;
- d) l'acquisizione di consulenze per la creazione di un sito web orientato al commercio elettronico;
- e) l'acquisto di automezzi a condizione che gli stessi siano immatricolati come autocarri per il trasporto di materiale (categoria N1).

Sono ammissibili anche le spese sostenute nel caso di acquisto di attività preesistente, limitatamente al valore relativo a impianti, macchinari, automezzi a condizione che gli stessi siano immatricolati come autocarri per il trasporto di materiale (categoria N1), attrezzature e licenze software da utilizzare per lo svolgimento dell'attività.

E' esclusa l'ammissibilità delle spese per minuterie ed utensili di uso manuale e comune e per beni di uso promiscuo; sono comunque esclusi i beni di valore inferiore a 10,00 euro (iva esclusa).

I beni oggetto degli investimenti inoltre, devono essere di nuova fabbricazione, ad eccezione di quelli compresi nel costo di rilevamento dell'attività preesistente.

In ossequio al principio comunitario di "necessità dell'aiuto", non saranno prese in considerazione le spese relative ad iniziative avviate prima della presentazione della domanda.

L'intensità dell'incentivo è pari al 70 per cento della spesa ammissibile; l'ammontare minimo dell'incentivo è pari a euro 5.000,00, l'ammontare massimo dell'incentivo è pari a euro 10.000,00.

Articolo 6 – Domanda di contributo

Le PMI interessate presentano domanda di contributo alla CCIAA di Udine, a pena di nullità, a partire dal 1 settembre 2009 ed entro il 30 ottobre 2009 e comunque prima dell'avvio degli investimenti.

Le domande dovranno essere spedite esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine, Via Morpurgo, 4, 33100 UDINE.

La data di presentazione della domanda è determinata dal timbro postale dell'Ufficio Postale accettante.

La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo lo schema approvato con delibera della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine n. 118 del 20 maggio 2009.

Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola "de minimis", la domanda di contributo contiene una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art.47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante, in termini sintetici, il mancato superamento dei limiti quantitativi e temporali di cui all'art.3, comma 2, tenuto conto anche del contributo oggetto della domanda stessa.

Fatto salvo il rispetto del termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, previsto dall'articolo 13, i beneficiari degli incentivi, prima di procedere ad eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, chiedono la relativa autorizzazione alla Camera di Commercio, entro i limiti di spesa ammessa.

Articolo 7 – Istruttoria

Il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente gli incentivi:

- a) L'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
- b) L'oggetto del procedimento;
- c) Il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;
- d) Il titolare ed il responsabile del Trattamento dati;
- e) I termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione, per l'erogazione dell'incentivo;
- f) I casi di annullamento e revoca del contributo concesso.

Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di dieci giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

Il procedimento è altresì archiviato d'ufficio nel caso in cui la domanda per accedere agli incentivi sia spedita prima del 1 settembre 2009 oppure oltre il termine del 30 ottobre 2009. Il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente l'archiviazione d'ufficio.

Articolo 8 – Concessione degli incentivi.

Gli incentivi sono concessi dando priorità alle domande presentate dai soggetti che hanno partecipato al percorso di orientamento presso l'Azienda Speciale Ricerca & Formazione della Camera di Commercio di Udine, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, così come previsto dall'art.6.

Il percorso di orientamento si ritiene valido ai fini del Bando con la frequenza di almeno 6 ore, su un massimo di 12 disponibili.

Qualora, in seguito alle concessioni relative alle domande presentate dai soggetti che hanno partecipato al percorso di orientamento presso l'Azienda Speciale Ricerca & Formazione, vi siano ancora risorse disponibili, verranno valutate le domande di contributo presentate da soggetti che non hanno partecipato al percorso di orientamento presso lo stesso Ufficio, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, così come previsto dall'art.6.

Predisposta la graduatoria, qualora dovesse verificarsi l'impossibilità di soddisfare domande pervenute in pari data per constatata insufficienza dei fondi, l'ufficio provvederà a ripartire le risorse disponibili sulla base di un criterio proporzionale agli investimenti oggetto della domanda.

Articolo 9 – Procedimento contributivo

1. Gli incentivi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

2. Con Determina del Segretario Generale della Camera di Commercio viene approvata la graduatoria delle iniziative ammesse a contributo sulla base di quanto previsto dall'art. 8 ed effettuato il conseguente riparto dei fondi disponibili (concessione dell'incentivo) entro il termine di 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda.

Il fondo messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Udine è pari ad Euro 300.000,00.

E' ammissibile a contributo una sola domanda per ciascuna impresa.

3. Gli incentivi sono concessi dalla Camera di Commercio successivamente all'approvazione della graduatoria, avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per gli incentivi alle imprese.

4. Gli incentivi sono concessi secondo l'ordine di graduatoria fino a concorrenza delle risorse disponibili.

5. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

6. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'art.3, comma 3, la concessione è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

7. Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

Articolo 10 – Vincolo di destinazione

I soggetti beneficiari degli incentivi hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni oggetto di contributo per la durata di due anni a partire dalla data di presentazione della rendicontazione.

I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di inviare alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 45 della L.R. 7/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione. In caso di inosservanza la Camera di Commercio può procedere ad ispezioni e controlli.

Articolo 11 – Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

In attuazione di quanto disposto dall'art.73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n.18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/200, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Lo schema di domanda approvato con della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine n. 118 del 20 maggio 2009 contiene già tale dichiarazione.

Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva, è causa di decadenza dalla concessione del finanziamento agevolato. Ove questo sia già stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidamente a restituire l'importo comprensivo degli interessi legali.

Articolo 12 – Divieto di cumulo

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri benefici pubblici, ottenuti per le medesime iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Articolo 13 – Rendicontazione

Entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione, le imprese presentano la documentazione attestante le spese sostenute.

E' consentita la richiesta di proroga del termine di 30 giorni a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

La documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle spese medesime, ivi compresi gli anticipi, devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda.

Le spese ammissibili a contributo si intendono al netto dell'IVA.

I beneficiari presentano per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale e documentazione comprovante l'avvenuto pagamento ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di dieci giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il procedimento è revocato qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa previste, a condizione che non sia modificato sostanzialmente il progetto inizialmente presentato.

Articolo 14– Erogazione dei fondi

Il contributo è liquidato ed erogato a seguito dell'esame della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 13, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento del rendiconto da parte dell'Ufficio competente.

Nel caso in cui , a seguito dell'attività istruttoria, si verificano delle revoche di contributo o delle erogazioni di importo inferiore a quello preventivato, si procederà alla concessione ed erogazione del contributo alle imprese utilmente collocate in graduatoria.

Articolo 15 – Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto dall'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero:

- a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- b) la rendicontazione delle spese non sia stata presentata o sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, indicato nella determinazione di concessione del contributo o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
- c) il termine assegnato per la regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'art.13, decorra inutilmente;
- d) la realizzazione di un progetto di investimento che comporti, anche a seguito dell'attività istruttoria, un ammontare dell'incentivo inferiore a 5.000,00 Euro;
- e) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

- f) sia accertata la difformità sostanziale tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6;
- g) si verifichi la perdita dei requisiti di imprenditoria femminile, come previsto dall'art.4 (tre anni dalla data di concessione);
- h) non venga rispettato il vincolo di destinazione d'uso dei beni agevolati per la durata di cui all' art.10 del presente bando.
3. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Gli incentivi sono restituiti secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana, rispettivamente entro il termine di 60 o di 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento stesso.

Articolo 16 – Avvertenze generali

- 1) La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ad ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando di concorso. Il titolare dei dati forniti è la CCIAA di Udine, con sede in Via Morpurgo, n.4 –Udine.
- 2) Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle altre leggi vigenti in materia.
- 3) Ai fini dell'osservanza dei termini stabiliti dal presente bando di concorso, i termini che scadano in un giorno non lavorativo per la CCIAA di Udine sono prorogati al primo giorno lavorativo seguente.

Articolo 17– Norme finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme di cui alla LR 7/2000 e successive modifiche ed al Regolamento camerale "Criteri e modalità di concessione dei contributi" di cui alla deliberazione della Giunta della CCIAA di Udine n. 50 del 18 marzo 2002, modificato con deliberazione n.14 del 07/10/2003.

**Per ottenere qualsiasi chiarimento e informazione è possibile rivolgersi a:
Ufficio Sviluppo Imprese
CCIAA di Udine
tel. 0432 273523 - 273525 - 273828 fax 0432 509469
e-mail : sviluppoimprese@ud.camcom.it**